

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 30/03/2020

## FATTO

Con il ricorso la parte ricorrente ha esposto quanto segue:

- ha stipulato con l'intermediario, in data 09.10.2009, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. \*\*\*644;
- il contratto è stato estinto anticipatamente in data 30.06.2018;
- il TEG previsto in contratto sarebbe errato in quanto non include i costi assicurativi addebitati alla cliente: la polizza è stata, infatti, stipulata contestualmente al prestito, ne consegue che il relativo costo doveva essere incluso nel TEG, con conseguente superamento del tasso soglia usura vigente al momento della stipula;
- ha diritto, conseguentemente al superamento del tasso soglia, al rimborso della somma complessiva di € 11.043,62 (al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo);
- ha comunque diritto, qualora non venisse dichiarata la nullità del contratto conseguente ad usura, al rimborso degli oneri relativi alle clausole riferite alle



commissioni bancarie, a quelle accessorie, al premio polizza e alle spese fisse da rimborsarsi secondo un criterio *pro quota* per un totale di € 910,53 (al netto di quanto già corrisposto in sede di conteggio estintivo);

- in riscontro al reclamo l'intermediario ha offerto la somma di € 380,81, la quale è stata accettata, ma non effettivamente corrisposta dalla banca.

Ciò esposto la ricorrente ha richiesto in via principale il rimborso della somma di € 11.043,62; in via subordinata la corresponsione degli oneri non maturati a seguito di estinzione anticipata per € 910,53. Ha richiesto, inoltre, il pagamento degli interessi legali dal giorno del reclamo a quello del saldo e delle spese per l'assistenza tecnica nella redazione del ricorso, quantificate in € 320,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario ha affermato che:

- il contratto numero \*\*\*644, stipulato in data 09.10.2009, è stato estinto in data 30.06.2018, alla scadenza della rata n. 104 di 120; in tale occasione ha rimborsato alla cliente la somma di € 60,04 a titolo di ratei non maturati;
- in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto alla cliente la somma (non riscossa) di € 380,81;
- al momento della stipula il tasso soglia era pari al 13,77% e il TEG contrattuale era pari al 13,27%: il calcolo del TEG in contratto è avvenuto in base alle "Istruzioni" della Banca d'Italia vigenti al momento della stipula, che prevedevano l'esclusione degli oneri assicurativi dal calcolo del TEG qualora obbligatorie per legge, come previsto dal D.P.R. 180/1950;
- la richiesta di rimborso con oggetto le commissioni bancarie deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali;
- con riferimento alle commissioni di intermediazione, si tratta di oneri a copertura di un'attività limitata alla fase antecedente l'erogazione del credito e per la quale il soggetto legittimato passivo della domanda è l'intermediario del credito intervenuto e non la banca;
- in merito agli oneri assicurativi, la compagnia assicurativa che ha percepito il premio a copertura del rischio vita ha già provveduto al rimborso della somma di € 25,30 in applicazione delle CGA sottoscritte dalla cliente antecedentemente la stipula; in relazione al premio a copertura del rischio impiego la compagnia assicuratrice ha comunicato l'importo, non accettato dalla cliente, da corrispondere in applicazione delle CGA pari alla somma di € 192,86;
- per quanto concerne le spese di istruttoria, si tratterebbe di attività preliminare alla concessione del prestito, in quanto tale non rimborsabile;
- deve essere rigettata anche la richiesta di rimborso delle spese legali in conformità al consolidato orientamento dei Collegi.

Con le conclusioni l'intermediario ha chiesto al Collegio: 1) in via principale, rigettare l'avversa richiesta di restituzione integrale delle commissioni per la disapplicazione della clausola di determinazione del tasso applicato in concreto; rigettare l'avversa richiesta di restituzione, col metodo *pro quota*, delle ulteriori somme a titolo di commissioni bancarie, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 60,04; rigettare la richiesta di restituzione *pro quota* delle commissioni di intermediazione; limitare il rimborso del premio assicurativo

a quanto già rimborsato dalla Compagnia (...) al cliente per € 25,30 (rischio vita) e a quanto la Compagnia (...) ha calcolato spetti al cliente, (in tutti e due i casi) secondo criteri attuariali in base alle condizioni di assicurazione sottoposte *ex ante* al cliente, per un importo pari a € 192,86 (rischio impiego); rigettare l'avversa richiesta di rimborso delle spese legali e delle spese di istruttoria; 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 380,81 rifiutato dal ricorrente e comprensivo del rimborso assicurativo relativo al premio impiego; 3) in via di ulteriore subordinate, nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 60,04 e quanto la Compagnia (...) ha già rimborsato al cliente per € 25,30 (rischio vita) e quanto la Compagnia (...) ha calcolato spetti al cliente per un importo pari a € 192,86 (rischio impiego).

## DIRITTO

Il contratto, stipulato in data 10.09.2009, indica un TEG del 13,27%, inferiore al TEGM del 13,77% vigente, come evidenziano entrambe le parti, alla data della sottoscrizione.

Il TEG è stato calcolato in contratto senza considerare quanto corrisposto quale premio assicurativo.

In base a quanto affermato dalla stessa ricorrente, il superamento della predetta soglia si verificherebbe soltanto nel caso in cui si dovesse calcolare il TEG includendovi i premi relativi agli oneri assicurativi (cfr. perizia allegata al ricorso): in tale caso, secondo la tesi di parte ricorrente, il TEG risulterebbe del 17,353%.

L'intermediario ha prodotto i certificati di polizza relativi ai due contratti di assicurazione sottoscritti dalla cliente.

In proposito, si rileva che i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio rientrano nella categoria dei finanziamenti con piano di ammortamento prestabilito, per i quali la verifica sul rispetto delle soglie antiusura è compiuta al momento del perfezionamento del negozio.

In merito all'esclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del TEG, si riporta quanto previsto nelle *"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"* del 2006, in vigore al momento della stipula del contratto, per il calcolo del TEGM in materia di operazioni di cessione del quinto dello stipendio: *"Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza"*.

Sul punto, si è pronunciata anche la Suprema Corte (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 5160/18), che ha ritenuto non rispettosi del dettato normativo (644, comma 3, c.p.) sia il D.M. che le conformi Istruzioni della Banca d'Italia del 2006, nella parte in cui non consideravano le polizze assicurative ai fini del calcolo del TEGM.

Si fa presente che il Collegio di Torino ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione di legittimità, ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia usura, dell'inclusione nel TEG delle spese per assicurazione sostenute in relazione ad un'operazione di prestito, con riferimento al caso in cui l'intermediario abbia prodotto agli atti i certificati di polizza, come nel caso di specie.

Il Collegio di Coordinamento è intervenuto con la pronuncia n. 8025 del 21.03.2019 nella quale è espresso il seguente principio di diritto: *“In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza”*.

Pertanto nel caso in esame, vista la produzione da parte della convenuta dei certificati di assicurazione relativi alle coperture rischio impiego, è soddisfatto il criterio della certificazione delle polizze e dei relativi costi.

Il TEG indicato nel contratto con esclusione dei costi assicurativi (13,27%) non supera, quindi, la soglia usuraria.

Per quanto concerne la domanda subordinata di rimborso della quota non maturata delle commissioni e dei premi assicurativi, il Collegio osserva innanzitutto che nelle more del procedimento è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l’interpretazione dell’art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”*;

- *“...la direttiva 2008/48...mira a garantire un’elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”*.

La CGUE ha osservato, fra l’altro, che:

- *“l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”*;

- occorre infatti evitare *“il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”*, riducendo *“al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”*;



- è *“molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”*;

- *“includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito”* poiché *“l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”* e che *“nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”*.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: *“occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d’Italia, con le *“linee orientative”* oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di *“favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela”* - ha fornito il seguente *“punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”*: *“Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”*.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:



- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame con i quali era già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell'estinzione anticipata.

Sulla base della documentazione agli atti il finanziamento risulta essere stato estinto con effetto dal 01.07.2018, al pagamento della rata n. 104 di n. 120 rate complessive.

In sede di estinzione anticipata l'intermediario ha corrisposto alla cliente un rimborso di € 60,04 a titolo di rimborso commissioni (gestione e bancarie).

Il contratto è stato sottoscritto in data 09.10.2009 e riporta i seguenti costi secondari del credito (oggetto di contestazione):

*“A) € 2.655,10 (di cui spese di istruttoria € 300,00) per commissione bancaria, che si intende dovuta e convenuta, anche in accezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri preliminari e conclusivi necessariamente connessi alla concessione e gestione del prestito - esemplificativamente l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione (spese di istruttoria), gli oneri per l'acquisizione della provvista, l'elaborazione dei dati in funzione della Legge 197/91 e 108/96, le perdite per le differenze di valuta tra l'erogazione iniziale e la decorrenza dell'ammortamento e quelle tra la scadenza delle rate e gli effettivi versamenti effettuati dall'Amministrazione -, la gestione degli incassi, per l'immutabilità del saggio di interessi e per le modalità estintive del prestito stesso, le spese di comunicazione alla clientela e di informativa precontrattuale”;...*

*B) € 2.958,72 per oneri, se e per quanto dovuti, relativi al costo di intermediazione del prestito per l'attività di mediazione e/o promozione svolta dal terzo presentatore dell'operazione a cui il cedente si è discrezionalmente rivolto per svolgere le attività di istruttoria e di gestione del prestito. Il nominativo del mediatore e/o del presentatore, se presente, è indicato nel documento di sintesi;*

*E) € 1.665,35 per premio/i anticipatamente dovuto/i relativo/i alla/e polizza/e assicurativa/e prevista/e al punto 4.1 e 4.2 delle condizioni generali di contratto”.*

In merito all'estinzione anticipata le condizioni contrattuali escludono per tutti i costi suddetti, compresi gli oneri assicurativi, qualsiasi rimborso.

Risulta l'intervento, al momento della conclusione del contratto, dell'intermediario del credito il quale ha apposto il proprio timbro sul contratto.

Le richieste formulate dal cliente attengono al rimborso *pro quota* dei costi di cui alle lettere A (scorporata nelle richieste in due distinte voci) - B - E.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, gli oneri contestati dal cliente sono così qualificabili:

- commissione bancaria ex lett. A: *recurring* (eccetto che per € 300,00 di spese di istruttoria da considerarsi *up front*);
- costi di intermediazione ex lett. B: *recurring* (in quanto l'intermediario non ha allegato il documento di conferimento dell'incarico di mediazione dal quale si evince che l'attività sia circoscritta alla fase antecedente l'erogazione del prestito).

Nelle controdeduzioni l'intermediario ha affermato che il rimborso degli oneri assicurativi dovrebbe avvenire in base a quanto previsto dalle CGA visionate e sottoscritte dalla cliente antecedentemente la stipula.



Considerato che le CGA risultano allegare dall'intermediario, si procede all'esame della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione delle stesse, pur in assenza del rinvio nel contratto di finanziamento.

L'importo di € 1.665,35 complessivamente corrisposto a tale titolo può essere così suddiviso:

- importo di € 188,95 a titolo di premio a copertura del rischio vita;
- importo di € 1.476,40 a titolo di premio a copertura del rischio impiego.

Circa i requisiti necessari per ritenere applicabili le condizioni pattuite dalle parti in materia di rimborso anticipato degli oneri assicurativi, secondo orientamento condiviso tra i Collegi, si deve verificare se il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere "ex ante" piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Con riferimento alla polizza assicurativa a copertura del rischio vita, il cliente ha sottoscritto il modulo contrattuale nella parte in cui ha dichiarato di avere preso visione e di avere accettato quanto statuito all'interno del fascicolo informativo contenente la nota informativa e le condizioni di assicurazione (cfr. controdeduzioni, pag. 26). La data di sottoscrizione (09.10.2009) coincide con quella della stipula del contratto di finanziamento e il fascicolo informativo prodotto reca date coerenti con quella di stipula.

Peraltro, con riferimento alle modalità di rimborso in caso di estinzione anticipata (cfr. controdeduzioni, pag. 28), il testo della clausola non reca una formula attuariale chiara e specifica, limitandosi a un generico richiamo alla parte di premio non goduta (nel senso di considerare "vaghe", formulazioni delle clausole di estinzione anticipate che calcolino il rimborso del premio "in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo", v. Coll. Bologna, nn. 19656/19 e 7373/18: "se la modalità di rimborso ivi indicata non consente al cliente di conoscere ex ante l'ammontare puntuale del premio che gli verrà rimborsato al momento dell'estinzione anticipata del rapporto trova applicazione, come nel caso di specie, il criterio residuale del *pro rata temporis* per determinare la quota del premio assicurativo non goduto").

Ne consegue che, nella tabella riportata *infra*, si calcolerà il rimborso di tale premio, applicando il criterio suppletivo del *pro rata temporis*.

Si osserva ancora che, con riferimento a tale premio, la banca ha sostenuto che la compagnia assicuratrice ha già provveduto al rimborso della somma di € 25,30 in favore della cliente, ma non ha fornito evidenza di tale pagamento, riservandosi di farlo in futuro.

Per quanto concerne la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego, non risulta che il cliente abbia sottoscritto il modulo contrattuale nella parte in cui ha dichiarato di avere preso visione e di avere accettato quanto statuito all'interno del fascicolo informativo contenente la nota informativa e le condizioni di assicurazione (cfr. controdeduzioni, pag. 25); il testo della clausola sottoscritta è infatti vago e non presenta un esplicito riferimento al fascicolo informativo.

Nelle controdeduzioni, inoltre, la banca ha indicato quale soggetto che ha stipulato tale polizza una compagnia assicuratrice diversa rispetto a quella effettivamente intervenuta. Le CGA prodotte non recano, inoltre, data certa e presentano una formula attuariale di rimborso non idonea a rendere il contraente consapevole *ex ante* di quanto sarà rimborsato (unico riferimento chiaro è la sottrazione di un importo pari al 15% a titolo di "costo amministrativo pratica" - cfr. controdeduzioni, pag. 41).

Si osserva, infine, che la banca ha indicato nella somma di € 192,86 l'importo che la compagnia assicuratrice sarebbe disponibile a rimborsare in applicazione delle CGA.

Alla luce di quanto sopra si calcolerà il rimborso, anche di tale premio, applicando il criterio suppletivo del *pro rata temporis*.



L'intermediario ha evidenziato che è avvenuto un ulteriore rimborso di € 25,30 quale rimborso del premio vita in applicazione delle CGA, ma non ha fornito alcuna evidenza al riguardo.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 18.173,71	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	184,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	13,33%
Data di inizio del prestito	01/11/2009	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	2,09%

rate pagate	104	rate residue	16	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (A)				2.355,10	Recurring	13,33%	314,01	60,04	253,97
Spese di istruttoria (A)				300,00	Upfront	2,09%	6,28		6,28
Oneri intermediazione (B)				2.958,72	Recurring	13,33%	394,50		394,50
Premio rischio vita(E)				188,95	Recurring	13,33%	25,19		25,19
Premio rischio occupazione (E)				1.476,40	Recurring	13,33%	196,85		196,85
Totale									876,79

La voce relativa al costo ex lettera A è stata scorporata come riportato in tabella, in quanto risultano applicabili due differenti criteri di rimborso.

I due premi assicurativi sono stati inseriti in diverse righe della tabella.

L'importo da corrispondere in accoglimento della domanda subordinata non coincide con quanto richiesto dal cliente (€ 910,52) per effetto della diversa qualificazione delle spese di istruttoria.

Come detto, l'intermediario ha dichiarato che una compagnia assicurativa avrebbe già corrisposto al cliente l'importo di € 25,00 per il premio vita, ma non ha allegato evidenze a supporto.

Il cliente ha richiesto, inoltre, il pagamento degli interessi legali dalla data del reclamo e il rimborso delle spese legali.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica, posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7666 del 27 aprile 2020

## **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio non accoglie la domanda principale e, in parziale accoglimento della domanda subordinata dispone il pagamento di € 876,79, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto da terzi debitori.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA